



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE DI SUPPORTO AL CONTROLLO STRATEGICO

Allegato n. 2

RACCOLTA NORMATIVA

Legislazione nazionale

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 8 bis)	2
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 19).....	3
D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 (Art. 6).....	6
D.M. 2 dicembre 2016	7
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ss.mm.ii. (Artt.14 e 14 bis)	14
D.M. 6 agosto 2020.....	19

Legislazione Consiglio regionale della Calabria

Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4	27
Deliberazione Ufficio Presidenza n. 33 del 17 giugno 2019	33

Provvedimenti A.N.A.C.

FAQ Elenco Nazionale OIV	45
Delibera A.N.AC. n. 12/2013 (par. 3.5).....	58

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 8 bis)

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (GU n. 265 del 13-11-2012)

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Omissis

8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Omissis

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 19)

“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”

Omissis

Art. 19

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:

a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 ((, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma));

b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri)).

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

((a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,

venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale));

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

((5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione monocratica.

5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.))

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. ((Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione)).

7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. ((Il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo)).

8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.

9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, ((8, 9,)) 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione)).

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della ((legge 23 agosto 1988, n. 400)), entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

((a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialita'nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111));

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) ((valutazione indipendente)) dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso.

((14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di ((trasparenza e)) prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 ((, commi 4 5 e 8,)) della legge 6 novembre 2012 n. 190, ((e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,)) sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Omissis

D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 (Art. 6)

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” (GU n. 140 del 17-06-2016)

Omissis

Art. 6

Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione

1. La valutazione indipendente della performance e' assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attivita' di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

3. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrita' stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a piu' organismi indipendenti di valutazione.

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi gia' nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

Omissis

D.M. 2 dicembre 2016*

“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”.

MODULARIO
P.C.M. - D.F.P. - 7



Mod. 7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;

DECRETA

* D.M. abrogato dal 25 settembre 2020, con la sola eccezione dell’articolo 5 che è rimasto in vigore fino al 30 novembre 2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 1

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance)

1. In attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri (di seguito "Dipartimento") è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, di seguito Elenco nazionale.
2. L'iscrizione all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* (di seguito "OIV"), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione all'Elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalità di cui all'articolo 3.
4. I soggetti iscritti all'Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
5. L'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma *online* e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della *performance* del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2

(Requisiti di competenza, esperienza e integrità)

1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) generali:
 1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 2. godere dei diritti civili e politici;
 3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - b) di competenza ed esperienza:
 1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*;
- c) di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
 4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 3

(Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale)

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della *performance* (<https://performance.gov.it>), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'articolo 5.
3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti.
4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione.
7. Con le medesime modalità i soggetti interessati presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Art. 4

(Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale)

1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
 - a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'articolo 6;
 - b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'articolo 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;
 - c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della *performance*.

Art. 5

(Fasce professionali)

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
 - a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2;
 - b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della *performance* o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
 - c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della *performance* o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

(Formazione continua)

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può:
 - a) stipulare convenzioni con Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
 - b) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione.

Art. 7

(Nomina e durata dell'Organismo indipendente di valutazione)

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della *performance* gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
 - a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;
 - b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Art. 8

(Limiti relativi all'appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione)

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.
3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.

Art. 9

(Verifica delle attività degli Organismi indipendenti di valutazione)

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
 - a) la conformità dell'attività degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;
 - b) la qualità dei prodotti dell'attività degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 3.

Roma, 2 dicembre 2016

f.to Il MINISTRO
per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Marianna Madia

Allegato A al D.M. 2 dicembre 2016

Criteria per l'attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione

TIPOLOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE		
Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque in numero inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider¹ 	1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva. Da 1 a 20 partecipanti attribuire il premio del 25% dei crediti formativi previsti; da 151 a 200 partecipanti applicare la riduzione del 25% dei crediti formativi
2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE		
<p>Per i convegni, congressi, simposi e conferenze (con oltre 200 partecipanti), senza valutazione finale di apprendimento ma con dichiarazione scritta del soggetto iscritto all'Elenco nazionale il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale conseguito da un singolo componente OIV (24 crediti formativi su 40). Da queste attività, con limitato valore formativo, potrà essere acquisito un contenuto numero di crediti in base alla documentazione di registrazione ed alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall'utente.</p> <p>Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata - Qualità percepita - Dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività del congresso o convegno 	La partecipazione consente l'acquisizione dei crediti formativi relativi alle singole giornate: 0,20 crediti per ora per un massimo di 8 crediti annui

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI

¹ Con *provider* si intende un'istituzione pubblica o privata accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere attività formative

Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all'interno di congressi e convegni.	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova finale attestata dal soggetto erogatore della formazione 	1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti. I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento in base alla semplice registrazione e dichiarazione di partecipazione
---	--	---

3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

<p>Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio.</p> <p>Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, <i>role playing</i>, simulazioni, etc.</p> <p>Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate <i>ad hoc</i>. Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'ideale interazione col docente/tutor.</p> <p>Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider 	1.5 crediti ogni ora di partecipazione effettiva
---	---	--

4. DOCENZA E TUTORING

Docenze o Relazioni in eventi organizzati da soggetti accreditati	Documentazione attestata dal provider	1 credito per ½ ora di docenza o relazione
<p>Coordinamento di attività di formazione</p> <p>Responsabile/Coordinatore di Gruppi di lavoro o di studio</p>	Documentazione attestata dal provider	3 crediti/per mese di coordinamento/responsabilità per un massimo di 6 crediti annui

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ss.mm.ii. (Artt.14 e 14 bis)

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. (GU n. 254 del 31-10-2009)

Omissis

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della performance (63)

(In vigore dal 22 giugno 2017)

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. (54)

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'*articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999*, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. (55)

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni. (55)

[3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'*articolo 13*, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. (53)]

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; (56)

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; (57)

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; (58)

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; (59)

e) propone, sulla base del sistema di cui all'*articolo 7*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del *decreto legge n. 90 del 2014*; (60)

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7. (61)

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. (61)

[5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. (53)]

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

[7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management,

della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'*articolo 13*. (53)]

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. (62)

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 14-bis. Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV (64)

(In vigore dal 22 giugno 2017)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014*.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

(53) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. d), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(54) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(55) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(56) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(57) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(58) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(59) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(60) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(61) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), n. 6), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(62) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(63) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi: per il Ministero della difesa, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42*; per il Ministero della salute, il *D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138*. Vedi, anche, l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(64) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.

Omissis

D.M. 6 agosto 2020

“Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 6, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 14 e 14 *bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover adeguare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1882, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata conferita la relativa delega;

Decreta

Art. 1

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti

degli Organismi indipendenti di valutazione della performance)

1. In attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri (di seguito "Dipartimento") è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di seguito Elenco nazionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito "OIV"), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione nell'Elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalità di cui all'articolo 3.
4. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
5. L'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2

(Requisiti di competenza, esperienza e integrità)

1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) generali:
 1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 2. godere dei diritti civili e politici.
 - b) di competenza ed esperienza:
 1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
 2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.
 - c) di integrità:
 1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria

ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3

(Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale)

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della performance (<https://performance.gov.it>), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format messo a disposizione sul Portale. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale, al pari di ogni eventuale successiva variazione di fascia o modifica della propria posizione rispetto all'iscrizione nell'Elenco, decorre dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'articolo 5.
3. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, cambio fascia o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione, il diniego dell'istanza di cambio fascia o di rinnovo o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. A seguito del controllo di cui al comma 3 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalità indicate sul Portale. La richiesta non può in ogni caso essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.
6. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio, con le modalità indicate sul Portale.

Art. 4

(Obblighi dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
 - a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'articolo 6;
 - b) a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul Portale, eventuali modifiche delle condizioni soggettive che possono determinare il difetto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, nonché gli incarichi OIV ricoperti;
 - c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.
2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.
3. I dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul Portale, eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione nell'Elenco, nonché gli incarichi OIV ricoperti.
4. L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnalazione delle modifiche delle condizioni soggettive che determinano il difetto dei requisiti, comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.

Art. 5

(Fasce professionali)

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
 - a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
 - b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate sul Portale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 6

(Formazione continua)

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.
7. Gli Enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della *performance*, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:
 1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonché gli esiti della valutazione dell'apprendimento, ove prevista;
 2. gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.
8. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, può provvedere all'erogazione di specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, destinati agli iscritti nell'Elenco. La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.

Art. 7

(Nomina e durata dell'Organismo indipendente di valutazione)

1. La nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni pubblicano nella medesima sezione del Portale gli esiti della procedura.
6. L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
 - a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;
 - b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;
 - c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Art. 8

(Limiti relativi all'appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione)

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.

Art. 9

(Verifica delle attività degli Organismi indipendenti di valutazione)

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
 - a) la conformità dell'attività degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;
 - b) la qualità dei prodotti dell'attività degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, gli iscritti nell'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.
2. Ogni riferimento nel presente decreto al numero di dipendenti va inteso con riguardo alle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.
3. Il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 è abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ad eccezione dell'articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dal 1 dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all'art 5 del presente decreto.

FABIANA DADONE



On. Fabiana Dadone

Firmato digitalmente
da DADONE FABIANA
C=IT

0= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI

Criteria per l'attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione

TIPOLOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
---------------------	-----------	---------

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE

Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque in numero inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.	- Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider ¹	1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva. Da 1 a 20 partecipanti attribuire il premio del 25% dei crediti formativi previsti; da 151 a 200 partecipanti applicare la riduzione del 25% dei crediti formativi
---	--	--

2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE

Per i convegni, congressi, simposi e conferenze (con oltre 200 partecipanti), senza valutazione finale di apprendimento ma con dichiarazione scritta del soggetto iscritto all'Elenco nazionale il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale conseguito da un singolo componente OIV (24 crediti formativi su 40). Da queste attività, con limitato valore formativo, potrà essere acquisito un contenuto numero di crediti in base alla documentazione di registrazione ed alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall'utente. Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea.	- Presenza documentata - Qualità percepita - Dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività del congresso o convegno	La partecipazione consente l'acquisizione dei crediti formativi relativi alle singole giornate: 0,20 crediti per ora per un massimo di 8 crediti annui
--	--	--

¹ Con *provider* si intende un'istituzione pubblica o privata accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere attività formative

Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all'interno di convegni e congressi.	- Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova finale attestata dal soggetto erogatore della formazione	1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti. I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento in base alla semplice registrazione e dichiarazione di partecipazione
---	--	---

3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, <i>role playing</i> , simulazioni, etc. Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate <i>ad hoc</i> . Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'ideale interazione col docente/tutor. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti)	- Presenza documentata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider	1.5 crediti ogni ora di partecipazione effettiva
--	---	--

4. DOCENZA E TUTORING

Docenze o Relazioni in eventi organizzati da soggetti accreditati	Documentazione attestata dal provider	1 credito per ½ ora di docenza o relazione
---	---------------------------------------	--

Coordinamento di attività di formazione Responsabile /Coordinatore di Gruppi di lavoro o di studio	Documentazione attestata dal provider	3 crediti/per mese di coordinamento/responsabilità per un massimo di 6 crediti annui
---	---------------------------------------	--

Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4

Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale.

(BUR n. 2 dell'1 febbraio 2012, supplemento straordinario n. 2 del 10 febbraio 2012)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 27 novembre 2015, n. 25)

Capo I *Misurazione, valutazione e trasparenza della performance*

Art. 1 *(Principi generali)*

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti al fine di:
 - a) migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'istituzione;
 - b) migliorare la qualità delle prestazioni;
 - c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
 - d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione ed ai risultati;
 - e) favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La *performance* del personale amministrativo del Consiglio regionale è misurata e valutata con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di responsabilità in cui lo stesso si articola e ai singoli dipendenti.

Art. 2 *(Performance organizzativa e individuale)*

1. La performance organizzativa è riferita agli obiettivi della struttura amministrativa nel suo complesso e si sostanzia nel contributo che ciascuna articolazione organizzativa apporta attraverso la propria azione al raggiungimento di tali obiettivi.
2. La *performance* individuale si sostanzia nel contributo dei singoli dipendenti, dirigenti e personale non dirigente, al raggiungimento degli obiettivi dell'articolazione di appartenenza e della struttura amministrativa nel suo complesso.

Art. 3 *(Sistema di misurazione e valutazione della performance)*

1. Il sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è adottato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta dell'Organismo di cui al successivo articolo 8, sentite le organizzazioni sindacali.
2. Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* individua:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della *performance*, in conformità ai principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
 - b) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
 - c) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance*.
3. La funzione di misurazione e valutazione della *performance* è svolta:
- a) dall'organismo di cui all'articolo 8, cui competono il controllo strategico e la misurazione e valutazione della *performance* complessiva delle strutture amministrative del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali;
 - b) dall'Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della *performance* individuale del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali;
 - c) dal Direttore generale, cui compete la valutazione della *performance* individuale dei dirigenti su proposta dei Dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali di riferimento;
 - d) dai dirigenti, cui compete la valutazione della *performance* individuale del personale assegnato.

Art. 4
(Ciclo di gestione della *performance*)

1. Il ciclo di gestione della *performance* è sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.
2. Il ciclo di gestione della *performance* si articola nelle seguenti fasi:
 - a) definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori;
 - b) assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed al personale, in modo coerente con l'allocazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio delle attività correlate agli obiettivi ed eventuale attivazione di interventi di correzione;
 - d) misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale ed applicazione del sistema premiante;
 - e) rendicontazione dei risultati conseguiti e pubblicazione degli stessi e delle valutazioni,

ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 5
(*Obiettivi e indicatori*)

1. La programmazione degli obiettivi, ai fini del ciclo della *performance*, ha di norma cadenza triennale. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati con la relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 agosto 2011, n. 123.
2. Gli obiettivi sono definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dall'Ufficio di Presidenza, sentiti il Segretario generale, il Direttore generale e i dirigenti preposti alla direzione delle Aree funzionali, i quali si avvalgono dell'apporto delle Conferenze di Area funzionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale).
3. Gli obiettivi sono declinati in obiettivi strategici e di articolazione organizzativa, e costituiscono il riferimento per la valutazione della prestazione dei dipendenti.
4. Gli obiettivi devono essere:
 - a) tali da assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati al Consiglio regionale;
 - b) riferibili all'arco temporale di un anno;
 - c) misurabili sulla base di indicatori che, atteso che gli uffici consiliari non rendono servizi al pubblico, fanno riferimento alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità e innovatività;
 - d) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente.

Art. 6
(*Ambiti di misurazione e valutazione
della performance e dei risultati
individuali*)

1. La misurazione e la valutazione della *performance* e dei risultati individuali dei dirigenti e del personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, è collegata:
 - a) agli indicatori di *performance* e di risultato relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
 - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - c) alla qualità del contributo collaborativo assicurato alla *performance* e ai risultati generali della struttura e dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla *performance* e sui risultati individuali del personale sono collegate:
- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla *performance* e ai risultati dell'unità organizzativa di appartenenza, nonché alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 7

(Piano della performance e relazione sulla performance)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta annualmente:
- a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale denominato Piano della *performance*, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'ente, nonché gli obiettivi operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori;
 - b) un documento denominato relazione sulla *performance* da adottare entro il 30 giugno, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti.

Art. 8

(Organismo indipendente di valutazione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per la misurazione e la valutazione della *performance* della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. L'OIV dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. L'OIV esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.
4. L'OIV, altresì, esercita in piena autonomia le seguenti funzioni:
- a) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi;

- e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la relativa attribuzione dei premi;
 - f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - h) valida la relazione sulla *performance* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - i) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema di valutazione e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.
5. La validazione della relazione sulla *performance* di cui alla lettera h) del comma 4, costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti del sistema premiante.
 6. Per l'espletamento delle attività istituzionali, l'OIV si avvale di un'apposita struttura consiliare.
 7. *L'OIV è composto da tre componenti esterni¹ all'amministrazione regionale, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La scelta dei componenti assicura il rispetto dell'equilibrio di genere.*
 8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV.

Art. 9
(Disposizioni sulla trasparenza)

1. Il Consiglio regionale garantisce la massima trasparenza dell'azione organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Capo II
Meriti e premi

Art. 10
(Sistema premiante)

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni attraverso l'attribuzione selettiva di riconoscimenti sia economici che di carriera.
2. Il sistema di incentivazione del Consiglio regionale comprende l'insieme degli strumenti

¹ Periodo sostituito dall' art. 1, comma 1, della L.r. 27 novembre 2015, n. 25; precedentemente così recitava: "L'OIV è composto dal Direttore generale e da due componenti".

finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 1996 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare, quale OIV, sino al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. In sede di prima applicazione, il Nucleo di valutazione in carica, svolgente le funzioni di OIV propone all'Ufficio di Presidenza il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui all'articolo 3, in modo da assicurarne piena operatività a partire dal primo gennaio 2012.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia ogni norma di legge o di regolamento incompatibile.
4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina interna di valutazione e dei contratti integrativi decentrati alle norme del d.lgs. 150/2009, da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2011, la valutazione del personale del comparto e dell'area della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse integrative, si effettua, per il solo anno 2011, con le regole vigenti al 31 dicembre 2010.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione Ufficio Presidenza n. 33 del 17 giugno 2019

“Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione del consiglio regionale della Calabria”



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 17 GIUGNO 2019

OGGETTO: Modifiche agli allegati alle deliberazioni nn. 21 e 22 del 28 maggio 2019 - Armonizzazione della procedura ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette, del mese di giugno, alle ore 14,05, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

			Presente	Assente	
Presidente:	IRTO	Nicola	SÌ	//	
Vice Presidenti:	CICONTE	Vincenzo Antonio	SÌ	//	
	GENTILE	Giuseppe	SÌ	//	
Consiglieri	NERI	Giuseppe	//	SÌ	
Segretari-Questori:	TALLINI	Domenico	//	SÌ	

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 21 del 28 maggio 2019 con la quale questo Ufficio ha approvato il nuovo Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria;
- la deliberazione n. 22 del 28 maggio 2019 con la quale questo Ufficio ha approvato l'Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il triennio 2019/2022, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

CHE, in attuazione di quanto stabilito nella citata deliberazione n. 22 del 28 maggio 2019, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ha inoltrato l'Avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della Performance, ai fini della pubblicazione sul “Portale della Performance” tramite l'apposito modulo elettronico;

CHE il Dipartimento della funzione Pubblica, con nota prot. n. 39232 del 14 giugno 2019, ha segnalato che, per poter procedere alla pubblicazione dell'avviso, si rende necessario armonizzare le disposizioni in esso contenute con l'art. 14-bis, comma 3, espungendo dall'avviso l'art. 2, ultimo capoverso, che prevede *“La nomina del nuovo componente, nelle ipotesi di revoca o decadenza, viene effettuata attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo, sono risultati idonei. In mancanza di soggetti idonei, viene effettuata una nuova selezione. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno armonizzare le disposizioni contenute nell'avviso con l'art. 14-bis, comma 3, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

RITENUTO, altresì, opportuno espungere l'art. 8 comma 4 del Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria, in atto in vigore, che disciplina analogamente l'ipotesi di nomina di un nuovo componente in sostituzione di componente cessato prima del termine dell'incarico;

PRESO ATTO che il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che ha predisposto le bozze di Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria e di Avviso pubblico per la nomina del predetto organismo, approvate con deliberazioni di Questo Ufficio nn. 21 e 22 del 28 maggio 2019, ha provveduto, accogliendo l'indicazione del Dipartimento della funzione

Pubblica, a predisporre la modifica al Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria, mediante l'espunzione dell'art. 8, comma 4, nonché a modificare l'Avviso mediante l'espunzione dell'art. 2, ultimo capoverso;

RICHIAMATI

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di apportare le modifiche all'allegato di cui alla deliberazione n. 21 del 28 maggio 2019, "*Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria*" mediante l'espunzione dell'art. 8, comma 4;
- di approvare, pertanto, il Disciplinare per come modificato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostituisce il precedente approvato con deliberazione di questo Ufficio n. 21 del 28 maggio 2019;
- di apportare le modifiche all'allegato di cui alla deliberazione n. 22 del 28 maggio 2019 "*Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti esterni dell'Organismo Indipendente Di Valutazione (O.I.V.) per il triennio 2019/2022, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis del d.lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.*" mediante l'espunzione dell'art. 2, ultimo capoverso;
- di approvare, pertanto, l'Avviso per come modificato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostituisce il precedente approvato con deliberazione di questo Ufficio n. 22 del 28 maggio 2019;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per tutti gli atti consequenziali all'adozione del predetto disciplinare, nonché per la trasmissione dell'allegato Avviso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M.

2/12/2016, al Dipartimento della Funzione pubblica per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale della Performance;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, al Settore Risorse Umane, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore di Supporto al Controllo Strategico ed al Settore Informatico e Flussi Informativi per il seguito di competenza, nonché a tutti i Dirigenti per opportuna conoscenza;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dina Cristiani)



Il Presidente
(Nicola Irto)





DISCIPLINARE PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Art.1

Oggetto

1. Il presente disciplinare, ai sensi del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii., della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale" e ss.mm.ii., della delibera dell'ANAC, già CIVIT, n. 12/2013, del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", nonché della nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance prot. DFP-0003550-P-19/01/2017, regola la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Consiglio regionale della Calabria, di seguito denominato "O.I.V."

Art. 2

Composizione

1. L'O.I.V. è composto da tre componenti esterni all'amministrazione regionale, iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, in possesso della comprovata esperienza professionale stabilita dal D.M. 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
2. Il Presidente dovrà essere iscritto nella fascia professionale 3, con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2 del medesimo D.M., di cui tre come componente di Organismo



Indipendente di Valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.

3. La scelta dei componenti favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate (assenza di domande riconducibili ad uno dei due generi, applicazione per la nomina del metodo del sorteggio o del metodo della valutazione comparativa focalizzata sull'esperienza professionale).

Art. 3

Requisiti

1. Possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, in possesso dei seguenti requisiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016:

a) Requisiti generali

- 1) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- 2) godere dei diritti civili e politici;
- 3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale, né essere stato soggetto a misure di sicurezza o di prevenzione; le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) Requisiti di competenza ed esperienza

- 1) essere in possesso di diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
- 2) essere in possesso della comprovata esperienza professionale stabilita dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016; in particolare, il Presidente dovrà essere iscritto nella fascia professionale 3, con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del medesimo D.M., di cui tre come componente di Organismo Indipendente di Valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti; il componente potrà essere nominato anche tra gli iscritti nelle fasce professionali 1 e 2;



c) Requisiti di integrità

- 1) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- 2) non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- 3) non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del relativo mandato;
- 4) non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici o privati, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 4

Divieto di nomina

1. I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5

Conflitto di interessi e cause ostative

1. In conformità a quanto previsto nella delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;



- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
 - g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'O.I.V., o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
 - l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.
2. L'assenza delle situazioni di cui al comma precedente deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

Art. 6

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. In applicazione dell'art 8 del D.M. 2 dicembre 2016, i componenti dell'O.I.V. possono contemporaneamente appartenere a più Organismi Indipendenti di Valutazione per un massimo di tre.
2. Qualora il componente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.
3. Non può accedere alla nomina il componente degli O.I.V. di altre amministrazioni con oltre mille dipendenti.

Art. 7

Nomina

1. L'Ufficio di Presidenza, previo espletamento della procedura comparativa, nomina i componenti dell'O.I.V. tra i quali, su indicazione del Presidente del Consiglio regionale, viene individuato il Presidente.
2. La nomina dell'O.I.V. avviene previa manifestazione di interesse nella quale vengono specificati i requisiti per la partecipazione.



3. Alla manifestazione di interesse viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, gli esiti della procedura sono pubblicati nell'apposita sezione del Portale della performance, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'atto di nomina, il *curriculum* ed il compenso dei componenti dell'O.I.V. sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
6. Le nomine ed i rinnovi dei componenti dell'O.I.V. sono nulli in caso di inosservanza delle modalità di nomina e della sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 8

Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta.
2. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico al decorrere del termine triennale;
 - b) venir meno dei requisiti previsti nel presente disciplinare, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;
 - c) decadenza per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una sopravvenuta causa di incompatibilità;
 - d) dimissioni volontarie; il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni;
 - e) revoca per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale o in contrasto con il ruolo assegnato.
3. Alla scadenza dell'incarico, l'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla riconferma o alla nomina del nuovo O.I.V., che dovrà avvenire entro 45 giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.
4. La decadenza e la revoca sono disposti dal Presidente del Consiglio regionale sentito l'Ufficio di Presidenza, con atto adeguatamente motivato.



5. La scadenza dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico di componente dell'O.I.V.

Art. 9

Funzioni

1. L'O.I.V. opera in posizione di autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente, esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.
2. L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, e di cui alla Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4.
3. L'O.I.V., altresì, esercita le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del Decreto Legge n. 90 del 2014;
 - b) può adottare metodologie operative di applicazione del processo di valutazione della performance di concerto con il Direttore Generale;
 - c) valida gli obiettivi proposti dall'Amministrazione ai fini della predisposizione del Piano della Performance dell'Ente;
 - d) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance dell'Ente;
 - e) propone all'Ufficio di Presidenza, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dell'Ente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice individuati dalla Legge regionale 4/2012 e la relativa attribuzione dei premi;
 - f) valida la relazione sulla *performance*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i) previa espressa indicazione dell'Ufficio di Presidenza, collabora con il Direttore generale per l'adozione degli atti di micro e macro organizzazione.



Art. 10

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'OIV:
 - a) convoca e presiede le riunioni;
 - b) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
 - c) richiede ai dirigenti dell'Ente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti;
 - d) assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 11

Funzionamento

1. L'O.I.V. è un organismo collegiale che si riunisce ogni qualvolta si renda necessario al fine dell'espletamento delle funzioni attribuite.
2. Il Presidente convoca l'O.I.V., definendo l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione, di norma, può essere effettuata a mezzo posta elettronica o telefonicamente. L'O.I.V. può anche autoconvocarsi.
4. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. L'O.I.V. opera presso la sede del Consiglio regionale, in posizione di autonomia ed indipendenza, e risponde del suo operato direttamente all'Ufficio di Presidenza.
6. L'O.I.V. si avvale, per l'espletamento delle attività istituzionali, di un'apposita struttura del Consiglio regionale.
7. L'O.I.V. ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
8. L'O.I.V., con cadenza trimestrale, riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, anche mediante l'invio di relazioni.

Art. 12

Obblighi

1. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle attività programmate di concerto con il Direttore generale e di mantenere il massimo riserbo sulle conoscenze



acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle informazioni soggette a pubblicazione, così come previsto dalla normativa vigente.

2. Alle riunioni dell'O.I.V. partecipa il Direttore generale o un suo delegato.

Art. 13

Compenso

1. Al Presidente dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.998,36 (millenovecentonovantotto/36) lordi.
2. Ai componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69) lordi.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.
2. Il presente disciplinare entra in vigore dall'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la quale viene approvato ed abroga ogni precedente disposizione con esso in contrasto.



FAQ Elenco Nazionale OIV



Portale della Performance

Elenco FAQ

Elenco Nazionale OIV: ambito di applicazione

- 1. Quali sono esattamente gli ambiti di applicazione del D.M. 6 agosto 2020 che sostituisce il D.M. 2 dicembre 2016? L'Elenco si riferisce alle sole Amministrazioni centrali dello Stato o anche alle Amministrazioni pubbliche territoriali?**

L'iscrizione nell'Elenco nazionale è una condizione indispensabile per poter prendere parte alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito "OIV"), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso **amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo**.

Per le altre amministrazioni si richiama quanto chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017, reperibile al seguente link:

https://performance.gov.it/system/files/Nota_Circolare_Elenco_OIV.pdf

In particolare, nella nota circolare si precisa che le amministrazioni diverse da quelle individuate, da ultimo, dall'art. 1, comma 2 del D.M 2 dicembre 2016 (confermate dal D.M 6 agosto 2020) decidono, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. di disciplina dell'Elenco, che individua, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV.

- 2. Il D.M. 6 agosto 2020 si applica ad organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV?**

No, il decreto istituisce l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance costituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

- 3. Il D.M potrebbe porre una questione di coordinamento con il sistema delle fonti? Molte amministrazioni centrali hanno definito competenze e funzionamento dell'OIV mediante un atto normativo (ad esempio dpcm di organizzazione). È corretto che la disciplina dell'elenco sia stata adottata mediante un decreto ministeriale?**

Lo strumento del **decreto ministeriale di natura non regolamentare** è il tipo di atto più vicino alle delibere dell'ANAC/CIVIT con le quali in precedenza venivano disciplinate le

medesime materie non essendo la materia sottoposta a riserva assoluta di fonte normativa. Tale strumento è da ritenersi idoneo e in linea con l'esigenza di snellimento e di continuità. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con parere n. 232/2016 del 3 febbraio 2016.

4. In quali casi è necessario richiedere il preventivo parere del Dipartimento della funzione pubblica prima di procedere alla nomina di un componente dell'OIV?

In nessun caso. Come chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017, reperibile sul Portale della performance, al seguente link:

https://performance.gov.it/system/files/Nota_Circolare_Elenco_OIV.pdf a decorrere dal 10 gennaio 2017 si è conclusa la fase transitoria. Ne consegue che dalla medesima data il Dipartimento non rilascia più pareri in ordine alla nomina dei componenti degli OIV.

5. I componenti dei Nuclei di valutazione delle Università e degli Organismi di valutazione degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR devono essere iscritti all'Elenco nazionale istituito con il D.M. 2 dicembre 2016 sostituito dal D.M. 6 agosto 2020?

Per le **Università** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 attribuisce ai Nuclei di valutazione, oltre che la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e quella di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, anche le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'art. 2, comma 1, lett. q) della medesima legge, stabilisce che i predetti Nuclei devono essere istituiti ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università. Trattasi, quindi, di disciplina speciale che sottrae la nomina dei componenti dei Nuclei di valutazione delle Università alla disciplina del D.M. vigente.

Per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione degli **Enti di ricerca vigilati dal MIUR**, trova, invece, piena applicazione la nuova disciplina prevista dal citato decreto ministeriale, al pari di quanto avviene per tutti gli altri Enti di ricerca.

6. Chi presidia il sistema di valutazione delle attività amministrative delle Università e degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR?

In seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013, il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR è presidiato dall'**ANVUR** - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica.

Elenco Nazionale OIV: iscrizione, rinnovo, requisiti e fasce

7. L'iscrizione nell'elenco è aperta a tutte le lauree? Quale tipo di riconoscimento è riservato ai titoli di studio conseguiti all'estero?

L'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, del DM 6 agosto 2020, individua tra i requisiti necessari per poter chiedere l'iscrizione all'Elenco, il possesso di un qualsiasi diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale. Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, l'art. 2 del citato DM prevede quello di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Nel caso di titoli di studio universitari conseguiti all'estero, l'interessato dovrà selezionare "ALTRA UNIVERSITA'" nell'apposito campo dell'applicativo presente sul Portale della performance e darne dettagliata descrizione nel curriculum vitae allegato alla domanda. Il Dipartimento si riserva di valutare l'effettiva corrispondenza del titolo di studio universitario indicato con quello rilasciato dal sistema universitario italiano al termine di percorsi didattici della durata di quattro o più anni.

8. Quale tipo di riconoscimento è riservato alle esperienze professionali maturate all'estero?

Le concrete esperienze professionali in almeno uno degli ambiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2 del decreto, purché comprovabili attraverso idonea documentazione, possono essere maturate presso pubbliche amministrazioni o aziende private, italiane o straniere.

9. L'art. 6 del DM 6 agosto 2020 prevede che gli iscritti nell'Elenco nazionale siano tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente il rinnovo dell'iscrizione. Quando e con quali modalità vanno comunicati al Dipartimento i crediti acquisiti?

L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del DM). Gli iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo, in servizio, delle amministrazioni pubbliche, per poter rinnovare l'iscrizione al termine di ciascun triennio sono tenuti ad acquisire 40 crediti formativi erogati esclusivamente dagli enti formatori accreditati (<https://performance.gov.it/formazione>). I crediti maturati vanno comunicati al Dipartimento solo al momento della presentazione della domanda di rinnovo utilizzando l'apposito applicativo messo a disposizione sul Portale della performance.

10. Ci sono i limiti di età per l'iscrizione nell'Elenco nazionale?

No, la disciplina recata, da ultimo, dal D.M. 6 agosto 2020 non contiene indicazioni in ordine all'età dei richiedenti l'iscrizione nell'Elenco. Per l'incarico di componente di OIV non trovano inoltre applicazione le disposizioni recate dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Quanto sopra trova conferma nelle Circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

11. C'è una data di scadenza per l'iscrizione all'Elenco?

No, come da ultimo espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M 6 agosto 2020, le domande di iscrizione all'Elenco possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

12. I requisiti di competenza ed esperienza, come da ultimo, individuati dall'art. 2, comma 1, lettera b) del punto 2, del D.M. 6 agosto 2020 si discostano dalla precedente disciplina definita dalla Delibera CiVIT-ANAC n. 12 del 2013. Per quali ragioni?

La nuova disciplina è orientata a riconoscere maggiore rilevanza alla qualificazione derivante dallo **specifico contenuto delle esperienze professionali concretamente maturate**. Per questa ragione si richiede, a chi desideri iscriversi all'Elenco, di essere in possesso di comprovata **esperienza professionale di almeno cinque anni**, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nel concreto svolgimento di funzioni in almeno uno degli ambiti individuati in quanto qualificanti il tipo di professionalità richiesta:

- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- pianificazione
- controllo di gestione
- programmazione finanziaria e di bilancio
- *risk management*

13. L'esperienza maturata come responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 è utile ai fini dell'iscrizione all'Elenco?

Lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012, può essere ricompreso nel più vasto ambito *del risk management*.

14. Come vengono considerate le esperienze di docenza o ricerca negli ambiti professionali indicati?

Visto il ruolo e le funzioni che la normativa vigente assegna agli OIV, affinché le esperienze professionali di docenza e ricerca negli ambiti definiti dal D.M. siano effettivamente riconosciute ai fini della valutazione del livello complessivo di esperienza maturata è necessario che le attività di docenza e/o di ricerca:

- siano state svolte in modo continuativo nell'ambito di specifici progetti e corsi;
- siano chiaramente riconducibili ad un settore scientifico-disciplinare (SSD) coerente con gli ambiti come da ultimo individuati dal DM 6 agosto 2020;
- abbiano incluso documentate esperienze pratiche quali laboratori, esercitazioni, realizzazione di case study reali, rapporti o progetti di ricerca con aziende e/o amministrazioni pubbliche per l'applicazione e/o la sperimentazione sul campo delle conoscenze teoriche sviluppate.

15. Le esperienze professionali devono riguardare tutti gli ambiti da ultimo individuati dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 del D.M.6 agosto 2020? Quali contenuti debbono avere le esperienze professionali per essere riconducibili a ciascuno di essi?

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, le esperienze professionali devono riguardare **almeno una** delle materie elencate nel decreto. Queste esperienze potranno essere poi valutate nel loro complesso dalle amministrazioni, in sede di nomina dei candidati ai bandi di selezione degli OIV, in ragione delle loro esigenze e dello specifico contesto di riferimento delle stesse. Per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale è necessario, quindi, possedere

una **comprovata esperienza professionale** di almeno cinque anni maturata, con carattere di continuità e prevalenza, nel concreto svolgimento di funzioni in almeno uno degli ambiti individuati dal D.M:

1. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
2. pianificazione
3. controllo di gestione
4. programmazione finanziaria e di bilancio
5. *risk management*

Le esperienze positivamente valutabili, per ciascuno degli ambiti su indicati, devono essere riferibili, rispettivamente:

1. allo sviluppo e gestione di sistemi multidimensionali di **misurazione della performance** aziendale finalizzati al monitoraggio ed alla rendicontazione, interna ed esterna, dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dai suoi dipendenti. Nel caso specifico delle pubbliche amministrazioni, il riferimento è alle funzioni di misurazione e valutazione della performance, in entrambe le dimensioni organizzativa e individuale, così come definite dal decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 8 e 9).
2. alla **pianificazione strategica ed operativa** da intendersi come il processo con cui, in un'organizzazione, partendo dall'analisi del contesto interno ed esterno, si definiscono obiettivi, rispettivamente di medio/lungo periodo o breve periodo, e si indicano piani di attività, tempi di realizzazione, risorse dedicate, modalità di monitoraggio e verifica dei risultati. Nel caso specifico delle pubbliche amministrazioni, ci si riferisce, ad esempio, al complesso di attività di pianificazione che le stesse pongono in essere ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 (art. 8), del decreto legislativo n. 165/2001 (art. 4) e del decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 4-10).
3. all'utilizzo di strumenti e metodologie volti a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione di un'organizzazione, svolte al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati (**controllo di gestione**).
Nel caso specifico delle pubbliche amministrazioni, ci si riferisce, ad esempio, al complesso di attività che le stesse pongono in essere ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286/1999.
4. a tutte quelle tipicamente connesse con la gestione dell'intero **ciclo del bilancio** nel settore pubblico (predisposizione del bilancio di previsione, definizione del budget, variazioni ed assestamento di bilancio, predisposizione del rendiconto).
5. a tutte le fasi del processo di **gestione del rischio**, ovvero *l'identificazione* dei fattori di rischio (incluso il rischio corruttivo), *l'analisi* del rischio con conseguente determinazione della probabilità di accadimento e della "magnitudo" degli effetti e, infine, la *risposta* al rischio con la definizione di tutte le misure di prevenzione e/o protezione nonché dei sistemi di monitoraggio e controllo.

16. Per il computo totale degli anni maturati in esperienza e/o incarichi sono utili anche periodi non consecutivi? Esperienze e/o incarichi svolti nello stesso periodo di tempo vengono sommati o è determinante solo l'arco temporale di riferimento?

Per il computo totale degli anni maturati in esperienze e/o incarichi sono utili **anche periodi non consecutivi**. Per il corretto calcolo e per la correttezza delle dichiarazioni rese, le esperienze e/o incarichi svolti in periodi ed eventualmente in ambiti diversi, presso enti o datori di lavoro e/o in ruoli differenti devono essere indicati separatamente attraverso l'apposita funzionalità del form d'iscrizione che prevede di aggiungere righe diverse per ogni singola esperienza e/o incarico. Il sistema provvede ad eseguire il calcolo del periodo utile per l'attribuzione della fascia secondo le modalità da ultimo previste dall'art. 5, comma 2, del D.M 6 agosto 2020. La formulazione della disposizione **non consente, quindi, di sommare la durata di più esperienze e/o incarichi riferibili allo stesso periodo**.

17. Le amministrazioni nei loro bandi possono identificare altri requisiti che ritengono necessari per conferire l'incarico di OIV e prevedere modalità selettive particolari?

Sì, l'Amministrazione, fermi restando i requisiti di accesso alla procedura selettiva che risultano regolati esclusivamente dal d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, e dal D.M. 6 agosto 2020 che sostituisce il D.M. 2 dicembre 2016, può fissare requisiti ulteriori sui quali fondare le proprie valutazioni, purché questi non risultino irragionevoli rispetto alle esigenze, siano valutabili in modo il più possibile oggettivo e non si pongano in contrasto con la ratio sottesa alle citate disposizioni normative.

Si rammenta, infine, che la predetta facoltà, che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, logicità e ragionevolezza. Inoltre, non deve costituire un'indebita limitazione dell'accesso alla procedura selettiva in violazione dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione ai quali deve uniformarsi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica.

18. In che modo dovranno essere dimostrati, in caso di verifiche successive all'invio della domanda, i requisiti di esperienza professionale?

In sede di controlli successivi svolti dal Dipartimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. potrà essere richiesta agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di esperienza autocertificati in sede di iscrizione nell'Elenco. Tale documentazione dovrà essere idonea a dimostrare il concreto svolgimento di compiti riconducibili all'ambito dichiarato e/o all'incarico svolto (es: atto di conferimento di incarico di componente/responsabile di struttura tecnica permanente di supporto all'OIV, responsabile/addetto all'Ufficio controllo di gestione, etc.).

19. Ai fini della verifica della completezza delle informazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2, del D.M 2 dicembre 2016, il Dipartimento tiene conto esclusivamente di quanto inserito nella domanda o anche del C.V.?

In sede di verifica della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti richiesti, il Dipartimento tiene conto esclusivamente delle esperienze autocertificate nella

domanda di iscrizione. Il C.V. allegato è, tuttavia, un utile strumento di supporto all'attività istruttoria, anche in sede di verifiche successive, in quanto nello stesso possono essere dettagliate le attività concretamente svolte dichiarate nella domanda. È quindi raccomandabile prestare particolare cura nella compilazione ed aggiornamento del C.V.

20. Qual è il format di riferimento per il CV?

Il CV deve consentire l'agevole individuazione della tipologia di esperienze, la loro esatta durata (inizio, fine), la committenza, l'oggetto, il concreto contenuto dell'esperienza maturata. Lo standard di riferimento è disponibile all'indirizzo:

<https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>

21. C'è un termine entro il quale il Dipartimento comunica la completezza delle informazioni fornite e l'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali?

La comunicazione da ultimo prevista dall'art. 3, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020 è, di norma, trasmessa agli interessati nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990. In caso di richieste di integrazioni da parte del Dipartimento, i termini sono sospesi fino alla trasmissione, a cura dell'interessato, delle ulteriori informazioni/documenti.

22. L'art. 5 del DM 6 agosto 2020, in vigore dal 1° dicembre 2020, ha previsto nuovi requisiti per l'inserimento in una delle tre fasce professionali dell'Elenco. Ai fini dell'iscrizione e della relativa assegnazione della fascia, l'esperienza dirigenziale è cumulabile con le altre esperienze professionali maturate negli ambiti individuati dall'art. 2 e con gli incarichi OIV/NIV?

No. Il DM 6 agosto 2020 rivede la disciplina dell'Elenco nazionale, originariamente recata dal DM 2 dicembre 2016, modificandone in parte la *ratio*, in ragione del mutato contesto normativo. Fermi restando, infatti, i requisiti di competenza ed esperienza di cui all'art. 2 del DM, l'art. 5 risponde all'esigenza di dare piena attuazione alle nuove previsioni dell'art. 14 bis del d.lgs. 150/2009, con particolare riguardo ai “*criteri selettivi che favoriscano il merito e le conoscenze specialistiche*”. In quest'ottica, si è inteso valorizzare professionalità più coerenti con il ruolo che oggi gli OIV sono chiamati a svolgere nelle amministrazioni pubbliche successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, in contesti normativi coerenti con l'attuale disciplina. Alla medesima esigenza risponde il riferimento alle esperienze dirigenziali di livello generale e non, maturate nelle amministrazioni pubbliche, dalle quali discendono direttamente competenze e conoscenze specialistiche coerenti con il predetto quadro normativo. Per queste, quindi, non è richiesta la stretta riconducibilità agli ambiti di cui all'art. 2 del DM.

Nell'operare la scelta di cui sopra, il nuovo art. 5 interviene nei termini di seguito riportati:

Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, **ovvero** esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni

pubbliche, **ovvero** esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, **ovvero** esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.

La disposizione opera, quindi, una valutazione di *equivalenza*, all'interno della singola fascia professionale, tra il "canale tradizionale" già previsto dal DM 2 dicembre 2016 (ad esempio, per la fascia 2: esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione) e una specifica esperienza dirigenziale (nell'esempio fatto: esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche) ponendo le due modalità di accesso alla fascia in termini di alternatività.

Ciò implica che la collocazione nelle singole fasce avviene solo a seguito della valutazione positiva da parte del Dipartimento circa il possesso dei requisiti riconducibili ad uno dei canali, *alternativi ed equivalenti*, individuati dalla norma. Ne consegue che i requisiti individuati per ciascun "canale" non sono cumulabili ai fini dell'assegnazione della fascia professionale.

23. Le fasce professionali sono collegate a fasce retributive?

No, il D.M. non contiene disposizioni al riguardo. Le amministrazioni, nel conferire l'incarico, dovranno individuare i compensi secondo i parametri retributivi fino ad ora osservati. Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica elaborerà criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni, così come previsto dall'art. 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 105/2016.

24. In caso di cancellazione dall'Elenco, è possibile presentare una nuova domanda di iscrizione?

La cancellazione dall'Elenco può essere disposta d'ufficio a seguito di verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti, di mancato rinnovo alla scadenza del triennio e negli altri casi espressamente previsti dal DM 6 agosto 2020 (cfr. ad esempio art.8) o su istanza di parte. L'art. 3, comma 5 del DM prevede che il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalità indicate sul Portale. La richiesta non può in ogni caso essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

25. L'art. 5 del DM 6 agosto 2020, al fine dell'attribuzione delle fasce professionali, considera utili le esperienze dirigenziali, di livello generale e non, maturate nelle amministrazioni pubbliche. Quali sono le amministrazioni pubbliche presso le quali devono essere maturate le predette esperienze?

Le esperienze dirigenziali cui fa riferimento l'art. 5 del DM 6 agosto 2020 sono tutte quelle maturate come dirigenti di ruolo o in forza di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 13 del d.lgs. 165/2001.

L'art. 5 del DM 6 agosto 2020, infatti, nel prevedere come requisito, in alternativa all'esperienza professionale negli ambiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, l'esperienza dirigenziale di livello generale o di livello non generale nelle amministrazioni pubbliche, non può che riferirsi alle sole sopra citate amministrazioni dello Stato. Ciò in quanto solo nell'ambito di queste ultime è istituito il ruolo dei dirigenti che si articola nella prima e nella seconda fascia (art. 23, d.lgs. 165/2001), distinzione che non trova analoga disciplina normativa per le Regioni, gli Enti locali e quelli del Servizio sanitario nazionale.

26. È possibile equiparare ai dirigenti pubblici altre categorie di personale in ragione della specificità dei compiti svolti, quali magistrati e professori universitari?

L'art. 5 del DM 6 agosto 2020 considera utili le esperienze dirigenziali, di livello generale e non, maturate nelle amministrazioni pubbliche. Visto il tenore della norma, non è possibile operare alcuna equiparazione con altre categorie professionali, quali magistrati e professori universitari.

Per queste ultime resta comunque impregiudicata la possibilità di iscriversi nell'Elenco se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del medesimo DM 6 agosto 2020.

27. L'art. 6 del DM 6 agosto 2020 esclude che i dirigenti di ruolo in servizio nelle amministrazioni pubbliche debbano, ai fini della permanenza nell'Elenco, acquisire crediti formativi. Quali sono i soggetti nei confronti dei quali opera l'esclusione?

Il DM 6 agosto 2020 ha escluso per i dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, che siano in servizio, l'obbligo di acquisire crediti formativi per tutto il periodo in cui persiste la predetta condizione. Ciò implica che, a regime, laddove non intervengano modifiche del proprio stato giuridico (che sono segnalate come indicato all'art. 4, comma 3, del DM) i dirigenti in servizio, appartenenti ai ruoli di un'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, non devono rinnovare l'iscrizione nell'Elenco.

In sede di prima applicazione, sarà richiesto agli iscritti di fornire, tramite applicativo messo a disposizione sul Portale, tutte le informazioni utili a verificare il possesso della condizione richiesta dal DM per l'esclusione dell'obbligo di procedere al rinnovo previa acquisizione dei crediti formativi.

Si rammenta, infine, che sono esonerati dall'obbligo di acquisire crediti formativi, e conseguenzialmente di rinnovare l'iscrizione, unicamente i dirigenti di ruolo che siano stati in servizio per tutto il triennio precedente il rinnovo dell'iscrizione. L'eventuale possesso del requisito per un periodo inferiore al triennio comporta la necessità di acquisire "pro-quota" i crediti richiesti per poter chiedere il rinnovo dell'iscrizione (*ad esempio: dirigente di ruolo che nel triennio di riferimento è stato in servizio per 2 anni e*

per il restante anno in aspettativa/collocamento fuori ruolo, ecc., dovrà acquisire 1/3 dei 40 crediti richiesti).

Organismi Indipendenti di Valutazione: nomina, revoca e durata

28. L'OIV è soggetto al meccanismo dello spoil system?

No, per garantire l'indipendenza dell'OIV, la decadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta quella dei componenti dell'Organismo di valutazione.

29. La nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) deve necessariamente avvenire a seguito di una procedura selettiva pubblica o può essere effettuata anche per chiamata diretta?

Le amministrazioni possono nominare i componenti degli OIV solo a seguito dell'esperimento di una procedura selettiva pubblica cui possono partecipare esclusivamente gli iscritti all'elenco di cui all'art. 14-bis, comma 1 del d.lgs. 150/2009.

Quanto sopra, oltre ad essere espressamente previsto dal citato d.lgs. 150/2009 (così come modificato dal d.lgs. 74/2017) e da ultimo dal D.M. 6 agosto 2020, trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 7, comma 6-quater del d.lgs. 165/2001 (così come da ultimo modificato dal d.lgs. 75/2017).

Quest'ultimo, infatti, nel prevedere che "*Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter (che contengono la disciplina generale in materia di conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni) non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ...*", esclude l'applicabilità delle disposizioni generali agli incarichi di componente degli OIV, rinviando quindi alla disciplina speciale contenuta nell'art. 14-bis del d.lgs. 150/2009.

30. Come deve essere interpretato il limite al numero di incarichi di cui all'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020?

Per incarichi che rientrano nel limite si intendono quelli conferiti come componente o presidente/monocratico in OIV istituiti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo e presso le amministrazioni diverse da quelle individuate da ultimo dall'art. 1, comma 2 del D.M. 6 agosto 2020 che, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, abbiano costituito un OIV ai sensi del citato art. 14.

Al fine di individuare i casi in cui le amministrazioni da ultimo citate abbiano inteso costituire un OIV ai sensi del d.lgs. 150/2009, questa amministrazione è dell'avviso che non si possa fare riferimento al solo dato formale dell'espresso riferimento negli atti all'art. 14. È necessario infatti ricostruire le scelte operate dall'amministrazione, sia sul profilo funzionale che su quello organizzativo, che attengono al percorso intrapreso nella costituzione e nomina dell'Organismo.

A tale proposito si ritiene che si possa fare riferimento ai seguenti "indici sintomatici" della volontà dell'organo di indirizzo di costituire un OIV ai sensi del d.lgs. 150/2009, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020:

- **sostanziale riconducibilità delle funzioni assegnate a quelle elencate dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, ferme restando le peculiarità delle amministrazioni diverse da quelle individuate dall'art. 1, comma 2 del citato D.M.;**
- **espressa previsione negli atti costitutivi e negli atti relativi alla nomina della necessità di svolgimento di apposita procedura selettiva cui possono partecipare esclusivamente i soggetti iscritti nell'Elenco Nazionale OIV, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli 14 e 14-bis del d.lgs. 150/2009, nonché del D.M. 6 agosto 2020 (art. 7);**
- **durata dell'incarico e modalità di eventuale rinnovo conformi a quanto previsto dall'art. 14-bis del d.lgs. 150/2009 e dall'art. 7 del citato D.M. (comma 8);**
- **avviso di selezione e relativi esiti pubblicati sul Portale della *performance* del Dipartimento della funzione pubblica.**

Con particolare riferimento agli organismi di recente costituzione, solo in presenza di tutti i suddetti indici è ragionevole ritenere che l'amministrazione abbia, nell'ambito della propria autonomia, scelto di aderire alla disciplina statale contenuta nelle più volte menzionate disposizioni normative, con conseguente applicazione dei limiti di appartenenza di cui all'art. 8 del D.M.

È cura dell'amministrazione conferente l'incarico verificare in capo al soggetto il possesso di tutti i requisiti e, quindi, anche che non superi il limite del numero massimo di incarichi di cui all'art. 8 del D.M.. A tal fine, l'amministrazione può richiedere agli interessati di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, procedendo poi alle verifiche in ordine alla veridicità ai sensi del D.P.R. 445/2000 (tenendo anche in considerazione la presenza degli indici di cui sopra). Gli iscritti nell'Elenco sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4 del D.M.

Aspetti generali

31. Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 gli attuali componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione decadono?

No, i componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

32. Qual è la durata dell'incarico di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione?

L'incarico è triennale, non prorogabile e rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva.

33. Quali sono gli effetti del Regolamento sul d.lgs 150/2009?

L'art. 8, comma 1, del DPR n.105/2016 abroga alcune disposizioni del D.Lgs.150 del 2009:

- l'art. 7, comma 3;
- l'art. 10, commi 2, 3 e 4;
- l'art. 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- l'art. 14, commi 3, 5 e 7.

Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle disposizioni abrogate.

34. Cosa comporta l'abrogazione dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs.150 del 2009?

Con l'abrogazione dell' art. 10, comma 2, del d.lgs.150 del 2009 che prevedeva "I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze." viene meno l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmissione del Piano della performance e della Relazione sulla performance al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali, ivi comprese le Università pubbliche statali, permane l'obbligo di pubblicare i predetti documenti sul Portale della performance (<http://performance.gov.it>). Per le altre amministrazioni è sufficiente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

35. Cosa comporta l'abrogazione dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs.150 del 2009?

Con l'abrogazione dell'art. 10, comma 3, che prescriveva "Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.", si conferma la volontà di non intervenire eccessivamente in aspetti tecnico-operativi che, invece, devono essere regolati dalle singole amministrazioni, fermo restando il principio generale secondo cui le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (cfr art. 10, comma 4, d.lgs. 33/2013).

36. Cosa comporta l'abrogazione dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs.150 del 2009?

Per i Ministeri e le amministrazioni statali, viene meno l'obbligatorietà di inserire la Direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel Piano della performance. Il Piano della Performance deve comunque essere sviluppato dall'amministrazione in modo coerente con la Direttiva medesima.

37. Con l'abrogazione di una parte dell'art. 13 del D.Lgs.150 del 2009, le Delibere della Civit/Anac sono da considerarsi ancora valide?

Si. In attesa dell'emanazione di nuove linee guida ed indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione pubblica occorre far riferimento ai principi generali espressi nelle Delibere Civit/Anac.

38. Con l'abrogazione dell'art.14, comma 5, del D.Lgs.150 del 2009, non hanno più rilevanza le indagini sul benessere organizzativo?

Le indagini sul benessere mantengono la loro rilevanza.

L'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2009, attribuiva all'OIV il compito di effettuare tali indagini annuali sul personale dipendente al fine di rilevare il loro livello di benessere organizzativo.

Gli OIV hanno il merito di aver contribuito al diffondersi di una cultura organizzativa volta a migliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro; tuttavia, le indagini sul benessere organizzativo rientrano tra i compiti più appropriatamente attribuibili alla funzione

dirigenziale. Il fine di ricollocare questa importantissima funzione nel giusto alveo consentirà di focalizzare le attività degli OIV sulle loro funzioni fondamentali ad ulteriore garanzia della loro efficacia ed indipendenza.

Delibera A.N.AC. n. 12/2013 (par. 3.5)

“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione”



Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 12/2013: Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).

Omissis

3.5 Conflitto di interessi e cause ostative

In analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

Omissis